

REGOLAMENTO (CE) N. 358/2002 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2002

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica ceca, della Malaysia, della Russia, della Repubblica di Corea e della Slovacchia, e che accetta un impegno offerto da un produttore esportatore slovacco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Procedimenti riguardanti altri paesi

- (1) Con il regolamento (CE) n. 584/96⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1592/2000⁽⁴⁾, il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese (di seguito denominata «Cina» o «RPC»), della Croazia e della Thailandia. Le misure applicate nei confronti di queste importazioni consistevano in un dazio specifico, fatta eccezione per tre produttori esportatori thailandesi i cui impegni sono stati accettati con decisione 96/252/CE della Commissione⁽⁵⁾. Nel luglio 2000, le misure antidumping applicabili nei confronti delle importazioni di una delle suddette tre società sono state abrogate in seguito a un riesame intermedio chiesto dalla società in questione, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (di seguito, «il regolamento di base»), che aveva accertato l'assenza del dumping⁽⁶⁾.
- (2) A seguito della pubblicazione, nel settembre 2000, di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore⁽⁷⁾, alla Commissione è pervenuta una richiesta di riesame in previsione della scadenza presentata dal Comitato di difesa dell'industria comunitaria degli accessori per la saldatura testa a testa (Defence Committee of EU Steel Butt-welding Fittings Industry) per conto dei produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio. Nell'aprile 2001⁽⁸⁾ è stato avviato un riesame relativo alle misure in questione.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.⁽²⁾ GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.⁽³⁾ GU L 84 del 3.4.1996, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 182 del 21.7.2000, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 84 del 3.4.1996, pag. 46.⁽⁶⁾ Decisione 2000/453/CE della Commissione (GU L 182 del 21.7.2000, pag. 25).⁽⁷⁾ GU C 271 del 22.9.2000, pag. 4.⁽⁸⁾ GU L 103 del 3.4.2001, pag. 5.

2. Presente inchiesta

Apertura

- (3) Il 17 aprile 2001 il Comitato di difesa dell'industria comunitaria degli accessori per la saldatura testa a testa (di seguito denominato «il denunziante») ha presentato una denuncia per conto dei produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale di alcuni accessori per tubi. La denuncia conteneva elementi di prova, considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, relativi a pratiche di dumping sul prodotto citato e al grave pregiudizio da esse derivante.
- (4) Di conseguenza, il 1° giugno 2001, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽⁹⁾ (di seguito denominato «l'avviso di apertura»), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica ceca, della Malaysia, della Russia, della Repubblica di Corea e della Slovacchia (di seguito denominati «i paesi interessati»).

Inchiesta

- (5) La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura del procedimento i produttori esportatori, gli importatori/operatori commerciali, gli utilizzatori e le associazioni di utilizzatori notoriamente interessati, come pure i rappresentanti dei paesi esportatori interessati e i produttori comunitari. Si è data inoltre alle parti interessate la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite, entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.
- (6) La Commissione ha inviato questionari ai produttori comunitari, a tutti i produttori esportatori, a tutti gli importatori/operatori commerciali e a tutti gli utilizzatori notoriamente interessati, nonché a tutte le parti che si sono manifestate entro il termine stabilito nell'avviso di apertura. Le risposte ai questionari sono pervenute da quattro produttori comunitari, sei produttori esportatori, nove importatori, due associazioni di utilizzatori e sette utilizzatori.
- (7) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione provvisoria del dumping, del pregiudizio, della causa del pregiudizio e dell'interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

⁽⁹⁾ GU C 159 dell'1.6.2001, pag. 4.